

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 1955
(55^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari » **(734-B)** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 994, 995, 996
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	995
CENINI, <i>relatore</i>	994, 995
MINIO	995
RODA	994
TRABUCCHI	995

« Agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio con sede in Roma (E.N.A.S.A.R.CO.) » **(821)** (Di iniziativa dei deputati Rapelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	1017, 1019, 1021
BRACCESI	1021
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1020, 1021

DE LUCA Angelo, <i>relatore</i>	Pag. 1017, 1019
DE LUCA Luca	1018
PIOLA	1021
RODA	1018, 1019, 1021
TRABUCCHI	1018

« Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793, relativa alla istituzione di una tassa sui marmi » **(842)** (Di iniziativa del senatore Trabucchi) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1011, 1012, 1016, 1017
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1012, 1013, 1015, 1016
DE LUCA Luca	1016
MINIO	1012, 1013, 1015
PIOLA, <i>relatore</i>	1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017
RODA	1014, 1015
TRABUCCHI	1011, 1012, 1013, 1014, 1015

« Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società » **(863)** (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE997, 1000
BRACCESI, <i>relatore</i>	997
DE LUCA Luca998, 1000
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	999, 1000
PIOLA999, 1000
RODA999, 1000
TRABUCCHI	998

« Modifica delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, concernente la istituzione di un punto franco nel Porto di Venezia » **(877)** (Di iniziativa dei deputati Gatto ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1000, 1002, 1004
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1003, 1004
GIACOMETTI	1002
MINIO	1003

TERRAGNI	Pag. 1003
TOMÈ	1002, 1004
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	1001, 1004

« Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali e provvedimenti per sottufficiali e militari della Guardia di finanza »
(878) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1006, 1009
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1006, 1007, 1008, 1009
DE LUCA Angelo	1008
DE LUCA Luca	1007
PIOLA	1008
RODA	1007
SELVAGGI, <i>relatore</i>	1006, 1007, 1008

« Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente » **(893)** **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE	1004, 1005
SELVAGGI, <i>relatore</i>	1004, 1005

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Giacometti, Minio, Negroni, Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Arcudi e Pesenti sono sostituiti rispettivamente dai senatori Terragni e Molinelli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Castelli e per il tesoro Mott.

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari » (734-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione

finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

CENINI, *relatore*. Noi abbiamo approvato poco tempo fa l'aumento del compenso per notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

I compensi, che precedentemente erano di 4 lire per ogni atto, quando la notifica era per i Comuni fino a 100 mila abitanti, e di lire 8, quando i Comuni superavano tale cifra di popolazione, li abbiamo portati rispettivamente a 10 lire e a 20 lire, secondo la proposta che era stata fatta dal Governo.

Il disegno di legge alla Camera ha trovato una Commissione di finanze più generosa che ha stabilito due modificazioni: ha portato i compensi a 25 lire, quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, ed a lire 50 negli altri casi.

Bisogna dire che quando questo disegno di legge fu discusso al Senato, non si era ritenuto opportuno aumentare ulteriormente questi compensi perchè c'era un problema di copertura che non si era potuto superare. Ora invece questo è possibile ed anche il Governo credo sia del parere che questi compensi possano essere ulteriormente aumentati e che possa essere quindi accettata la nuova formulazione della Camera.

Poichè il problema è soprattutto quello relativo alla copertura finanziaria, è logico che ogni ragione di perplessità resta superata. Per la copertura finanziaria si provvede con prelievo dal capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55.

Per queste ragioni propongo agli onorevoli colleghi della Commissione di voler votare favorevolmente il testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

RODA. Desidero fare una semplice osservazione di forma. Qui si tratta in realtà di un

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)55^a SEDUTA (3 febbraio 1955)

leggero ritocco, il quale, però, porta i compensi per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria a ben due volte e mezzo di quello che era stato precedentemente proposto. Da 10 lire infatti siamo passati a 25 lire e da 20 lire a 50.

Ora ritengo che sarebbe stato assai meglio presentare il compenso in tale misura sin dal primo momento. Sarebbe stato più ragionevole, e noi non avremmo fatto questa cattiva figura di dover ritornare oggi su decisioni prese poche settimane or sono.

Per quel che riguarda la copertura finanziaria, osservo che mentre nell'articolo 2 del progetto, da noi approvato, si stabiliva che il maggiore onere sarebbe stato di 75 milioni, nel testo approvato dalla Camera all'articolo 2 non si dice niente. È da presumere che in relazione al parametro di maggiorazione che è stato applicato, questi 75 milioni diventeranno 225 milioni. Ma sarebbe stato meglio dirlo nell'articolo 2, come noi lo abbiamo detto nel nostro testo, quando abbiamo approvato i compensi in 10 e 20 lire.

Vorrei sapere se il maggiore onere è effettivamente di 225 milioni, così come risulterebbe da un primo approssimativo conteggio.

TRABUCCHI. Io desidero domandare soprattutto all'onorevole Sottosegretario se proprio ritiene che quelle 25 lire rappresentino un compenso giusto. Praticamente sappiamo anche come avvengono queste notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria. In genere la consegna di questi atti viene affidata a commessi i quali la eseguono, diciamo così, con una notevole semplicità; è un lavoro extra che si dà a persone che hanno già una remunerazione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta qui di messi notificatori delle imposte dirette, i quali hanno unicamente il compito di notificare gli atti degli Uffici delle imposte dirette e non hanno niente a che vedere con gli uscieri dei giudici conciliatori.

MINIO. Nella mia città sono i nostri messi comunali che portano le notifiche degli Uffici finanziari.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dove non c'è la possibilità di nominare un messo *ad hoc*, allora suppliscono i messi comunali.

CENINI, *relatore*. In relazione a quello che ha detto il collega Roda, debbo dire che quando noi abbiamo approvato questo disegno di legge, ci si riferiva alla legge del 20 marzo 1948. Si trattava cioè di portare degli adeguamenti in relazione all'aumento dei prezzi dei mezzi di trasporto e non si è pensato ad un adeguamento del compenso riferendosi alla misura del 1945. La Camera dei deputati, invece, è andata oltre, perchè mentre da principio c'era una questione di copertura che non si poteva superare (ragione per cui il Governo non ha potuto pensare ad un eventuale adeguamento dei compensi), adesso invece ciò è stato possibile. Sarebbe stato meglio certamente presentare un disegno di legge che avesse considerato fin dall'inizio il problema nella sua completezza.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'onere iniziale fosse per un compenso di 4 lire e di 8 e fu elevato dal Governo a 10 e a 20. La Camera dei deputati ha elevato questo 10 a 25 ed il 20 a 50. C'è ancor di più, quindi, del raddoppio della spesa e giustamente è stato detto che il maggior onere non è più di 75 milioni, ma si aggirerà sui 250 milioni. Adesso la copertura del maggior onere sarà data con prelievo dal capitolo n. 222 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Secondo la legge 29 maggio 1939, n. 817, i compensi per i messi notificatori — di cui ho dianzi detto — erano di 80 e di 40 centesimi. Ora un adeguamento fatto col metro riferito al valore della lira attuale, porta presso a poco ai valori indicati dal testo della Camera.

D'altra parte il compito di questi notificatori è notevolmente aumentato, direi quasi decuplicato con gli adempimenti derivanti dalla riforma tributaria. Basta pensare alle richieste che gli Uffici competenti fanno al contribuente in relazione alla denuncia annuale dei

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)55^a SEDUTA (3 febbraio 1955)

redditi. Ora i compensi, pur portati da 4 a 8 lire dal decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, non erano evidentemente remunerativi non solo di quello che doveva essere un modesto compenso del lavoratore, ma neppure coprivano le spese di trasporto.

Immaginate a Roma che cosa può fare un messo notificatore: potrà fare trenta notifiche al giorno. Moltiplicate 30 per 8 e vedrete che sono 240 lire. Per il messo questa incombenza è certamente obbligatoria; la assoluta inadeguatezza fa sì però che queste notifiche si facciano malvolentieri. Si cerca per lo più di raggrupparle per rioni. Una notifica fatta, ad esempio, al contribuente Castelli, rione di Santa Maria Maggiore, può anche aspettare tre mesi, finché non ce ne sia un'altra da compiere nella stessa zona.

Ora questo problema l'ha già da tempo visto l'Amministrazione che ho l'onore di rappresentare e già in sede di ratifica del decreto legislativo del 1948 avevo proposto questi compensi come sono stati ora fissati dalla Camera. Purtroppo le necessità del bilancio, sono quelle che sono ed anche dopo una lunga discussione con gli Uffici della Ragioneria generale, non si è riusciti a trovare una copertura adeguata e pertanto si è stati costretti a proporre al Parlamento la misura di 10 e di 20 lire.

La Camera dei deputati ha considerato da parte sua questo problema ed ha provveduto nei suoi più larghi poteri in merito, mentre il Senato (e con questo rispondo al senatore Roda) non poteva farlo esso stesso a suo tempo perché avendo discusso il disegno di legge nell'ottobre del 1954, in quel momento la copertura non c'era. Oggi invece c'è unicamente perché siamo al mese di febbraio e l'attuale capitolo 222 del Ministero delle finanze consente per questi mesi una adeguata copertura anche per i compensi stabiliti dalla Camera; così l'articolo 81 della Costituzione è formalmente rispettato. Naturalmente con questa legge il Ministero del tesoro resta impegnato per il prossimo esercizio ad aumentare il capitolo da 140 a 281 milioni, perché tanti ne comporta un aumento di questo genere.

Evidentemente il Parlamento è al di sopra dell'Esecutivo e può prendere provvedimenti del genere, ma resta ben chiaro che, se il Senato approva questi compensi, impegna il

Governo a modificare anzi a raddoppiare il capitolo per il prossimo esercizio finanziario.

Ripeto che non è il caso di fare una comparazione qualsiasi tra i due rami del Parlamento, ma piuttosto che la Camera dei deputati, discutendo questo disegno di legge nel gennaio anziché nell'ottobre precedente si è trovata in condizioni di rispettare formalmente l'articolo 81 della Costituzione e quindi ha potuto varare i maggiori compensi, mentre il Senato non avrebbe potuto farlo in precedenza. Questi sono i termini esatti della questione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione ed alla votazione degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 25 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 50 negli altri casi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con prelievo dal capitolo n. 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società » (863).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

Sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e sentito il Comitato internazionale per il credito e per il risparmio, le costituzioni di Società con capitale superiore ai 250 milioni di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di lire 250 milioni.

È salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

BRACCESI, *relatore*. Onorevoli colleghi, precedenti a questo disegno di legge sono le leggi 18 ottobre 1949, n. 768, 30 novembre 1950, n. 1044, 30 giugno 1952, n. 764. Con la prima di queste leggi, quella del 1949, in relazione alle esigenze di ordine economico e politico, si ritenne opportuno per un periodo di tempo limitato ad otto mesi e precisamente fino al 30 giugno 1950, di subordinare alla preventiva autorizzazione del Ministro del tesoro la costituzione di società con capitale superiore ai 100 milioni, così come, e per lo stesso ammontare, gli aumenti di capitale e la emissione di obbligazioni.

Con la seconda legge, quella del 1950, tale subordinazione venne prorogata fino al 30 giu-

gno 1952, il limite venne però elevato a 250 milioni.

Con la terza, quella del 1952, il vincolo della autorizzazione preventiva venne prorogato fino al 30 giugno 1954.

Con il presente disegno di legge non si fa altro che rendere definitive le disposizioni predette con la precisa formulazione che l'autorizzazione deve essere concessa dal Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

È certamente questa una deroga alle norme del diritto comune, ma ormai non è prevedibile, nè pensabile una piena libertà di movimento in materia, per l'indirizzo di politica economica necessariamente e costantemente seguito da anni, per cui la necessità di difendere e convogliare il risparmio verso certe forme di investimento è divenuto obbligo di Stato. Semmai potrebbe essere posta la domanda se convenga o meno aumentare il limite di 250 milioni indicato dalla legge. In merito non faccio proposte, richiamo solo al riguardo l'attenzione dei colleghi.

Domando invece al rappresentante del Governo di voler indicare come si è operato nel periodo di *vacatio legis* dal 1954 fino ad oggi. Dalla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge viene precisato che dal 20 luglio 1952 al 30 giugno 1954 sono state concesse 183 autorizzazioni per un ammontare di oltre 300 miliardi di nuove azioni e di oltre 16 miliardi di obbligazioni; ciò conforta perchè la legge in materia non costituisce una remora allo sviluppo industriale del Paese. Ma gradirei anche sapere quante domande sono state respinte, onde convincermi che la norma non si riduce ad una semplice formula burocratica.

Salvo queste interrogazioni, niente altro mi rimane da dire se non di dar notizia del parere favorevole espresso dalla 2^a Commissione permanente e dalla 9^a Commissione, il cui parere leggo testualmente: « Il disegno di legge recante norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle società, trova il suo fondamento oltre che nella realtà già in atto da tempo, per quanto si riferisce alla tutela da parte dello Stato del risparmio, del controllo del credito e degli investimenti reali, nei prin-

cipi stessi sanciti dall'articolo 47 della Costituzione. Pertanto, nei limiti riconosciuti di quell'azione minima dello Stato, della quale non è possibile discutere per la persistenza stessa della vita economica, occorre dare, per corrispondere efficacemente alle inderogabili esigenze della tutela del pubblico interesse, in assetto giuridico definitivo alle varie norme che si sono susseguite — con semplice carattere di proroga e di transitorietà — alla legge 18 ottobre 1949, n. 768, la quale, in rapporto alla situazione dei mercati valori, accentrò la disciplina del servizio al Tesoro, quale organo regolatore del risparmio. Le proroghe stabilite dalla legge 30 novembre 1950, n. 1044 e dalla successiva n. 764 in data 30 giugno 1952 e la circostanza che la loro tempestiva emanazione sia avvenuta evitando una sia pur breve soluzione di continuità del servizio, confermano effettivamente che già da tempo erano ricorrenti gli stessi motivi che per un criterio di politica economico-finanziaria generale inducono ora a derogare alle disposizioni del diritto comune, trasformando in permanente una norma che ha avuto sinora carattere provvisorio. Ciò premesso, si ritiene conveniente esprimere parere favorevole al disegno di legge n. 863, così come esso è stato predisposto in un unico articolo ».

Quale relatore propongo pertanto agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge in esame.

DE LUCA LUCA. Indubbiamente questo disegno di legge è di rilevante interesse in quanto presuppone e rende permanente il controllo del Tesoro sulla costituzione di quelle società il cui capitale è superiore ai 250 milioni, se non vado errato. Ora sono anche interessanti i dati che ci vengono forniti dalla relazione che accompagna il disegno di legge, perchè da questi dati noi apprendiamo che nel periodo tra il gennaio 1951 e il giugno 1952 avevamo concessioni di autorizzazioni per un ammontare di oltre 161 miliardi e mezzo di nuove azioni e di oltre 7 miliardi di obbligazioni, mentre dopo il 1952 e fino al 1954 sono state concesse autorizzazioni per un ammontare di oltre 303 miliardi di nuove azioni e di oltre 16 miliardi di obbligazioni.

Ora — dicevo — è molto interessante questo disegno di legge, perchè stabilisce un controllo del Tesoro su quelle società che superano questi limiti di capitale. È indubbiamente un provvedimento che ci potrebbe fornire delle garanzie, ragione per cui da un punto di vista astratto potremmo anche dare il nostro voto favorevole; però bisognerebbe sapere se nel disegno di legge non fosse implicita una certa manovra che potrebbe favorire i grandi monopoli, già favoriti dal Governo, perchè naturalmente attraverso lo stesso controllo i grandi monopoli potrebbero riuscire a controllare le società meno forti.

Naturalmente il Governo non ci ha mai informati circa i criteri fin'ora seguiti e circa i criteri che si intendono seguire nell'uso di questo strumento legislativo. Tutto ciò ci fa rimanere prelessi, per cui da parte nostra, allo stato attuale, ci si asterrà dal voto.

TRABUCCHI. Io vorrei domandare se quel limite posto nel disegno di legge non sia ancora eccessivamente basso, perchè un vero e proprio controllo in merito alla richiesta della emissione di nuove azioni e di obbligazioni da parte delle società si può fare soltanto se le pratiche siano poche e se esse siano veramente meritevoli di un controllo. Noi, in altri termini, dobbiamo tenere conto che 250 milioni oggi per una società per azioni non sono molti in quanto un impianto discreto implica senza dubbio almeno un mezzo miliardo di investimenti. Io non vorrei che questo limite fosse uno di quei limiti che danneggiano anzichè essere utili. Penserei quindi che portare il limite previsto dal disegno di legge a 500 milioni vorrebbe dire concentrare l'attenzione del Ministero del tesoro veramente su quelle società che hanno una maggiore importanza e su quelle operazioni che cominciano veramente ad incidere sul piano anche delle disponibilità dei capitali. Perchè noi dobbiamo pensare che il Ministro del tesoro deve avere dinanzi a sè più che altro il complesso degli investimenti del risparmio nazionale e deve avvalersi di questa norma quando vede che il risparmio nazionale tenda a concentrarsi piuttosto in investimenti di titoli azionari ed obbligazionari, tralasciando gli investimenti pubblici, oppure che tenda ad essere richiamato da alcuni

tipi di investimento particolarmente speculativi o particolarmente pericolosi per la sicurezza generale dell'economia nazionale e non verso tipi di investimento più solidi e che diano una maggiore sicurezza al risparmio.

Tenuto conto di tutto questo, se le pratiche che vengono sottoposte al Ministero del tesoro sono relativamente poche, questo può avere davanti agli occhi una situazione abbastanza chiara e quindi può fare una politica efficace. Se queste pratiche, invece, sono molte, allora finisce che ad un certo momento non si ha più dinanzi il quadro generale e quindi si danno le autorizzazioni senza una giusta riflessione. La formula prevista dal disegno di legge diventerebbe una semplice formula giuridica e si risolverebbe praticamente in un consumo di fogli di carta bollata e nulla più.

Proporrei pertanto di elevare il limite di 250 milioni, previsto dal disegno di legge in esame, alla cifra di 500 milioni. Comunque non mi dispiacerò se il Governo esporrà delle ragioni contro questa mia richiesta, che peraltro scaturisce da una mia convinzione personale, che ritengo giusta.

PIOLA. Mi associo alla richiesta del senatore Trabucchi perchè effettivamente 250 milioni di oggi, con la svalutazione della moneta, corrispondono sì e no al mezzo milione dell'ante guerra. Questi 250 milioni di oggi, sono una cifra abbastanza bassa; tendenzialmente ritengo che gli eccessivi controlli sulla attività industriale privata finiscano per danneggiare lo stesso sviluppo dell'industria. Sarei del parere, quindi, di aumentare questo limite sino alla cifra proposta dal senatore Trabucchi.

RODA. A me invece sembra che il limite stabilito nel disegno di legge sia giusto, ed il fatto che sia stato stabilito un limite di 250 milioni costituisce una garanzia sufficiente. D'altra parte non vedo la ragione per cui si debba portare questo limite a 500 milioni, tanto più che si tratta di un controllo che viene soltanto effettuato allorchè la società chieda di aumentare il capitale o chieda di emettere delle obbligazioni. Credo invece che sia bene porre un controllo preventivo e di merito anche per aumenti limitati di 250 mi-

lioni e non lasciare la porta aperta fino a 500 milioni.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'onorevole relatore ha già esposto chiaramente l'andamento legislativo di questa materia. Anche nei periodi di *vacatio legis* che ci sono stati ripetutamente (rispondo così alla domanda del relatore) vale a dire, anche durante quei periodi in cui la legge non aveva attuazione, le domande sono continuate ad affluire come prima. Il Ministero doveva rispondere che non rientrava nelle sue competenze controllare l'aumento di capitali per quel periodo in cui la legge non valeva.

Mi sembra che la ragione sostanziale per cui questo provvedimento debba andare avanti è perchè esso corrisponde alle necessità della politica economica generale e credo che su questo non vi debbano essere delle obiezioni speciali. È anche entrato nella mente degli operatori economici questo sistema di controllo, per cui si è visto, come dicevo prima, che anche nei periodi di *vacatio legis* le domande sono continuate ad affluire.

Non posso comprendere però facilmente la obiezione del senatore De Luca, che ha detto che questa legge potrebbe favorire eventualmente i monopoli. Proprio il fatto che sono esentate da questo obbligo le società che abbiano un capitale sotto ai 250 milioni mi pare che crei invece un controllo per le grandi società, per quelle cioè che possono costituire dei monopoli.

C'è ora la proposta della elevazione del limite da 250 milioni a 500 milioni. Il Ministero del tesoro non ha su questo punto una posizione rigida: esso ha proposto il limite di 250 milioni anche in considerazione del fatto che dal 1952 e fino al 1954 si era eseguito questo criterio. Se si vuol passare al limite di 500 milioni, è una questione di valutazione che il Ministero del tesoro lascia alla saggezza della Commissione. Devo dire però che non si è mai trattato di un controllo di pura forma da parte del Ministero del tesoro, come qualcuno ha detto, perchè effettivamente le domande vengono accettate quasi tutte; però il Ministero del tesoro, d'accordo con quello dell'industria, fissa, sia pure in linea generale un certo *plafond* per quel che riguarda lo svi-

luppo dei singoli settori di industrie, in modo da non avere esuberanze di industrie in certi settori che non abbiano sufficiente mercato interno od estero.

Evidentemente ha un certo valore anche l'altra osservazione, cioè che uno dei criteri della politica economica del Governo è di cercare di giungere ad una distribuzione equa del risparmio tra lo sviluppo industriale privato e le opere di pubblica utilità che debbono essere compiute.

In base a questo concetto, lasciato impregiudicata la questione del limite di capitale, prego la Commissione di voler dare voto favorevole a questo disegno di legge.

PIOLA. Propongo formalmente un emendamento, nel senso che al primo e al secondo comma dell'articolo unico, alle parole « 250 milioni » siano sostituite le altre « 500 milioni ».

RODA. Dichiaro che voterò contro questo emendamento per i motivi che ho già esposto, cioè perchè penso che sia utile che il Ministero del tesoro eserciti un controllo anche sulle società che hanno un capitale superiore ai 250 milioni. Questo appunto nell'interesse dell'economia del Paese come è come è intuitivo.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A quanto detto prima, debbo aggiungere che altra volta, in occasione della discussione sulla proroga della legge di controllo del Ministero del tesoro, io stesso avevo raccomandato, come membro di questa Commissione, la celerità nello svolgimento di queste pratiche. Posso dire in proposito che si tratta normalmente di un periodo breve e non disturbante e quindi non ci sono mai state lamentele in proposito.

DE LUCA LUCA. Io ho precisato molto chiaramente che in linea astratta questo è un disegno di legge che evidentemente noi potremmo approvare. Però il dubbio che abbiamo qual'è? Forse che allo stato attuale, la politica del Governo è una politica che fa la lotta ai monopoli, giusta i postulati della Costituzione? Non possiamo dire questo, perchè la politica attuale del Governo favorisce i monopoli. Se questa è la politica del Governo, è chiaro che que-

sto disegno di legge si può benissimo prestare alle manovre dei grossi monopoli, perchè ad un dato momento, attraverso questi controlli, i monopoli possono venire a conoscenza di un complesso di cose per cui possono regolarsi ed investire i loro capitali in una maniera piuttosto che in un'altra.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In altre parole ritenete che la legge è ben fatta, ma non avete fiducia nel Governo!

Certo è che, se vi posso dimostrare la giustizia del provvedimento, non vi posso peraltro costringere in questa sede ad aver fiducia nel Governo.

PRESIDENTE. Vi è quindi un emendamento del senatore Piola, tendente a sostituire nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico, la cifra di « 250 milioni » con la cifra di « 500 milioni ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, quale risulta con l'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gatto ed altri: « Modifica delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, concernente la istituzione di un punto franco nel porto di Venezia » (877) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Gatto ed altri: « Modifica delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, concernente la istituzione di un punto franco nel porto di Venezia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 1 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, è sostituito dal seguente:

« È istituito nel porto di Venezia un punto franco delimitato: dal settore portuale di San Basilio, comprendente l'area che va dalla testata del Magazzino n. 1 sulla banchina di San Basilio (confinante con la città attraverso il canale omonimo) da un lato corrente, dal lato mare, lungo la ben delimitata zona portuale esistente, arriva sino al Canale di Scomenzera, e precisamente alla strozzatura della zona portuale esistente dopo il Magazzino n. 20, comprendendo quindi, oltre alla banchina di San Basilio, la banchina dell'ex deposito franco, la banchina del cotonificio veneziano, la banchina dei Magazzini generali, la banchina di Santa Marta ed il primo tratto della banchina del Canale Scomenzera, fino alla strozzatura sopra citata. La linea prosegue, dal lato della città, lungo il muro di cinta della zona portuale dei Magazzini generali, che si congiunge con quello del cotonificio che ne viene circondato fino al fabbricato del cotonificio stesso prospiciente la Fondamenta delle Terese ed il Canale di San Nicolò; continua lungo la facciata del citato fabbricato fino all'incontro del muro di cinta allineato con lo sbarramento del Canale di San Nicolò; prosegue lungo il fabbricato del frigorifero e il muro di cinta sul Canale di San Nicolò fino a Calle Raspina; corre lungo il muro di recintazione delle zone portuali dell'ex deposito franco di San Basilio e finisce al canale omonimo ».

TRABUCCHI, *relatore*. Con decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, è stato istituito un punto franco nel porto di Venezia. Si intende ora estendere la delimitazione dell'area del punto franco, perchè lo stabilimento del Cotonificio veneziano, che oggi si trova in parte dentro e in parte fuori di tale area, possa essere tutto compreso nel punto franco e perchè la Società « Magazzini generali frigoriferi veneziani » possa, mediante una lieve rettifica della linea che delimita il punto franco, ampliare il proprio stabilimento.

Non potrei dire che questo disegno di legge sia formulato in modo che noi possiamo avere una comprensione esatta della modifica ehe

si intende apportare, in quanto esso fa riferimento a situazioni concrete e momentanee, quali, ad esempio, « alla strozzatura della zona portuale esistente dopo il Magazzino n. 20 ».

L'onorevole Sottosegretario, al quale ho rivolto una richiesta in proposito, ha fatto presente che sul posto si arriva a concretare bene la nuova delimitazione, e che determinazioni quali il « Magazzino n. 20 » o il « Magazzino n. 1 » hanno un riferimento preciso per la Dogana, per cui non è presumibile che ad un certo momento non si possa più applicare la legge a causa di eventuali cambiamenti avvenuti in tali riferimenti di natura essenzialmente concreta.

Quello che è poi il contenuto del disegno di legge va esaminato dal punto di vista dell'opportunità: anzitutto l'opportunità di far sì che il Cotonificio veneziano sia tutto incluso nel punto franco.

Sarebbe discutibile, a mio modesto parere, se convenisse mettere un'industria in punto franco, ma ciò avrebbe dovuto riguardare prevalentemente il decreto legislativo del 1948. Io ritengo che, essendo ormai una buona parte dell'industria inclusa nel punto franco, lasciare che resti mezza dentro e mezza fuori possa essere spiacevole per la Dogana, perchè naturalmente in tal modo si facilita enormemente la frode, mentre, una volta approvata la concessione prevista dall'attuale disegno di legge, sarà molto più semplice eseguire il controllo.

Se il senatore Giacometti, che conosce molto bene i problemi di Venezia, mi confermerà queste osservazioni, che risultano un poco dalla mia esperienza e un poco da informazioni che ho ricevute, sarò favorevole all'accoglimento di questo disegno di legge, che è preparato per un caso particolare — in quanto l'area alla quale si propone di estendere il punto franco è molto piccola — ma è ragionato dal punto di vista dell'interesse generale, poichè risponde sia all'interesse del Cotonificio di evitare una serie di formalità, sia all'interesse della Dogana di esercitare un maggiore controllo.

Per quanto riguarda poi la Società « Magazzini generali frigoriferi veneziani », credo che siamo tutti d'accordo nell'ammettere che il regime di punto franco possa venire esteso all'area di proprietà di tali Magazzini gene-

rali, i quali evidentemente devono trovarsi in territorio di punto franco.

PRESIDENTE. Dato che l'argomento è di una certa importanza, ritengo opportuno, ad informazione dei colleghi, dar lettura della breve relazione che accompagna il disegno di legge:

« Con decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, fu istituito il punto franco nel porto di Venezia e con successivi decreti ministeriali 3 agosto 1949 e 1º dicembre 1951, fu data attuazione al provvedimento, autorizzando il Provveditorato del porto di Venezia a gestire, in regime di punto franco, le aree delimitate dal sopra richiamato decreto legislativo.

« Il Provveditorato suddetto ha ora chiesto che il regime di punto franco venga esteso ad una piccola area di circa mille metri quadrati, di proprietà della Società "Magazzini generali frigoriferi veneziani", la quale vorrebbe ampliare il proprio stabilimento, già incluso nel punto franco e confinante con detta area, nonché alle aree dello Stabilimento del cotonificio veneziano, contiguo al punto franco medesimo.

« La richiesta tende a dare un maggiore sviluppo al punto franco ed a consentire soprattutto al Cotonificio veneziano di attendere, con una più ampia libertà di movimento, alla esportazione dei manufatti di cotone, conseguendo una certa economia nei costi di produzione. Naturalmente il predetto Cotonificio, qualora volesse contemporaneamente attendere anche al mercato interno, verrebbe a perdere la protezione doganale, riservata ai similari stabilimenti che lavorano in territorio doganale. Ciò perchè ponendosi lo stabilimento del Cotonificio fuori dalla linea doganale, i manufatti che dovessero essere estratti per il consumo interno sarebbero considerati alla stessa stregua di quelli importati dall'estero e sottoposti quindi al pagamento del dazio e degli altri diritti propri dei manufatti della specie.

« Per quanto invece riguarda l'area dei Magazzini generali frigoriferi veneziani, si tratta di una lieve rettifica della linea che delimita il punto franco, rettifica che consentirà fra l'altro all'Ente di ampliare lo stabilimento, il quale svolge una notevole attività per le operazioni di transito.

« Sottoponiamo, pertanto, onorevoli colleghi, alla vostra approvazione la presente proposta di legge ».

TOMÈ. Desidero esprimere il mio avviso sulla questione riguardante il Cotonificio veneziano. Ritengo che dobbiamo accedere alla richiesta di estensione del punto franco. L'industria cotoniera, che importa la materia prima e riesporta il manufatto, è utile che si svolga in regime di punto franco.

Consentendo una maggiore libertà di movimenti al Cotonificio veneziano, si va incontro alle esigenze di tale industria, per una produzione a migliori costi. Si viene con ciò ad alleggerire la crisi che è particolarmente grave nel settore cotoniero e che si è, anche recentemente, fatta sentire in maniera vivace proprio nella zona di Venezia e nella zona del Friuli, dove opera la Società proprietaria del Cotonificio veneziano.

Sono quindi d'avviso che sia saggio da parte nostra accedere alla richiesta di ampliamento della zona franca.

GIACOMETTI. Il presente disegno di legge può rappresentare uno degli episodi dei rapporti tra capitale e lavoro, in quanto è conseguenza della speciale situazione che si è creata nell'industria cotoniera. Il senatore Tomè ha parlato di una zona particolarmente colpita dalla crisi nel settore cotoniero. Ora, quando una organizzazione industriale, per ragioni di concorrenza o di altro genere, si trova un po' a disagio, fa pressione attraverso le masse dei lavoratori e sospende la spada di Damocle sui parlamentari, dicendo: o fate questo, o noi saremo costretti a licenziare gli operai.

Io non sono molto favorevole al provvedimento in esame, perchè in fondo sono convinto che si tratta di voler porre a carico dello Stato quello che dovrebbe essere conseguenza dei rapporti tra capitale e lavoro; e la prova che siamo tutti ammalati della stessa malattia sta nel fatto che questo disegno di legge è sottoscritto da tre parlamentari del Partito democratico cristiano.

Io sono molto perplesso, perchè da una parte comprendo che ci sono delle esigenze a cui è opportuno venire incontro, in quanto vorrei che ci fossero rapporti diretti nelle trattative

tra capitale e lavoro, e, d'altra parte, nel respingere questo progetto avrei la sensazione di negare qualche cosa che in tali trattative è già stato consentito.

Dichiaro quindi, anche a nome del collega Roda, di astenermi dal voto.

MINIO. Noi facciamo nostre, press'a poco, tutte le preoccupazioni esposte dal collega Giacometti, perchè comprendiamo benissimo la ragione del provvedimento sottoposto al nostro esame.

Comprendiamo, d'altra parte, come la situazione che si è creata in questo Cotonificio possa rendere opportuno un provvedimento di questo genere, anche per evitare che si possa dire che la mancata approvazione di esso abbia causato licenziamenti e sospensioni di lavoro, la cui responsabilità certamente non vogliamo addossarci.

In queste condizioni, con le riserve che sono state fatte dal senatore Giacometti, noi dichiariamo però che voteremo a favore del disegno di legge.

TERRAGNI. Mi associo alle osservazioni svolte dal senatore Tomè: ritengo anch'io che l'attuale provvedimento possa portare un valido aiuto all'industria cotoniera, e particolarmente al Cotonificio veneziano.

Noi tutti sappiamo come l'industria tessile in genere si trovi in condizioni poco felici, e come le prospettive per il futuro siano sempre meno favorevoli. Il collega Giacometti accennava anche ad una possibile riduzione di maestranze e ad una contrazione nell'attività dell'industria stessa. Pertanto, tutto quello che noi facciamo per aiutare e per sostenere tale industria evidentemente porta ad un vantaggio del Paese.

Dichiaro dunque di votare a favore del disegno di legge.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come gli onorevoli senatori sanno, si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, che parte da esigenze di carattere locale alle quali il Governo ha creduto opportuno aderire perchè le ha riconosciute sostanzialmente fondate.

La situazione attuale è quella che ha delineato molto bene il relatore: si tratta cioè di un Ente, la Società « Magazzini generali frigoriferi veneziani », la quale ha parte dei propri impianti fuori e parte dentro il punto franco; d'altro lato, di uno stabilimento, il Cotonificio veneziano, il quale prevalentemente — e direi quasi esclusivamente — è indirizzato oggi alla lavorazione attraverso la forma dell'importazione temporanea, cioè dell'importazione dall'estero di materie prime e dell'esportazione di manufatti.

Qualcuno potrebbe dire che non occorre stabilire una estensione della zona franca e mettere questo stabilimento fuori della linea doganale, quando serve benissimo allo scopo l'istituto della temporanea importazione.

Per la verità, questo istituto sottopone attualmente le ditte a notevoli controlli, ad una contabilità estremamente rigorosa, e quindi ad un aumento dei costi relativi. E devo anche aggiungere che, tra le altre incombenze, vi è quella della vigilanza permanente da parte della Guardia di finanza a carico esclusivo delle ditte interessate.

Sono anch'io d'accordo con il senatore Giacometti sul fatto che l'aver definito il confine, nel 1948, in modo che vi fosse un'estrema contiguità del Cotonificio con il punto franco, non è stata una cosa opportuna in quanto dà luogo ad inconvenienti che tutti possono comprendere. Ma, dal momento che questa contiguità oggi esiste, e dal momento che lo stabilimento in questione è prevalentemente indirizzato alla lavorazione di materie prime provenienti dall'estero ed all'esportazione di manufatti i quali trovano oggi un difficile collocamento sul mercato nazionale, sembra più opportuno porre il cotonificio addirittura fuori della linea doganale, considerandolo come se fosse in territorio estero, in modo che possa impiegare mano d'opera italiana e procedere alla lavorazione di materie prime estere con maggiore speditezza e con maggiore sicurezza da ogni punto di vista.

Questi sono i motivi che hanno ispirato il provvedimento in esame.

Per quanto riguarda il confine indicato nel disegno di legge, posso dire che esso è tracciato con assoluta sicurezza, e sottoscrivo senz'altro le dichiarazioni riferite dall'onore-

vole relatore, nel senso che esso non può prestarsi ad equivoci per l'individuazione delle aree e dei Magazzini.

TRABUCCHI, *relatore*. Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Sottosegretario ed al senatore Tomè, che conosce la zona: il Cotonificio veneziano ha i suoi stabilimenti maggiori nel basso Friulano; ora, trovandosi il punto franco in un porto, è escluso praticamente il fatto che qualche nave o qualche barcone indirizzato verso la Turchia, poniamo, devì verso le foci del Tagliamento e risalga il fiume?

TOMÈ. Il Tagliamento non è navigabile e non vi sono fiumi o canali navigabili nella zona, per cui tale forma di contrabbando potrebbe avvenire soltanto per via terra.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sarebbe una eventualità estremamente pericolosa, come quella in cui si troverebbe uno stabilimento che, nella zona dei punti franchi di Trieste, portasse della merce nel nostro territorio, al di fuori dei normali passaggi doganali.

Il problema è solo questo, a mio parere: indirizzare il Cotonificio veneziano esclusivamente alla esportazione; ed è senz'altro più snello, più pratico e meno costoso il sistema che si propone di adottare, anzichè quello della temporanea importazione della materia prima.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente » (893).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SELVAGGI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, apporta alcune provvidenze di carattere economico in favore degli ufficiali che cessano dal servizio permanente. Le disposizioni contenute in questo disegno di legge sono le stesse della legge citata e riguardano gli ufficiali della Guardia di finanza ai quali sono estesi i benefici di quella. Ragione per cui non ci sarebbe altro da fare se non analizzare, articolo per articolo, per vedere fino a che punto e in che misura si applichino le norme della legge del 1954.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

All'ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra, ed abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche all'ufficiale che consegua o abbia conseguito la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

Poichè in questo articolo si fa riferimento ad un trattamento economico previsto da un'altra legge, vorrei sapere con certezza dall'onorevole relatore se questa norma, ed anche

le altre che seguono, non portino ad alcuna innovazione rispetto alle leggi citate.

SELVAGGI, *relatore*. Posso assicurare la Commissione che non si tratta altro che di un adeguamento alla legge generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

L'assegno integratore di cui all'ultimo comma dell'articolo 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, è stabilito in tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

(È approvato).

Art. 3.

Agli ufficiali in ausiliaria della Guardia di finanza compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennità speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, numero 1457, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, una indennità annua lorda non reversibile, nella misura stabilita dall'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

L'indennità è corrisposta in base al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti a titolo di stipendio, di indennità militare, di assegno integratore, di indennità sostitutiva della razione viveri e di carovita, all'ufficiale celibe in servizio permanente di grado uguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.

(È approvato).

Art. 4.

L'indennità speciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, è stabilita nella misura di cui all'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(È approvato).

Art. 5.

All'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 44 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, vengono corrisposti tanti ventesimi dell'indennità speciale di cui all'articolo 4 della presente legge, quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni, purchè non venga superata, in alcun caso, la misura di tale indennità.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio, sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra.

(È approvato).

Art. 6.

L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi nè rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed è collocato nella riserva con perdita anche dell'indennità di cui al precedente articolo 4, eventualmente spettantegli.

(È approvato).

Art. 7.

Allo scadere del periodo indicato nel primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, durante il quale la ritenuta in

conto Tesoro viene operata in ragione del 6 per cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato almeno per un anno, nel quale caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

(È approvato).

Art. 8.

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1953.

(È approvato).

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26 milioni annue, si farà fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 67 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1954-55, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali e provvedimenti per sottufficiali e militari della Guardia di finanza** » (878) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali e provvedimenti per sottufficiali e militari della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SELVAGGI, *relatore*. Onorevoli colleghi, non avrei molto da dire, quale relatore, su questo disegno di legge, che è diretto ad apportare alcune modifiche alle norme vigenti in materia di avanzamento e di reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, per rendere queste norme conformi a quanto è stato stabilito, a suo tempo, per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Debbo peraltro subito dire ora che questo disegno di legge mi ha fatto sorgere dei dubbi. Ho notato infatti una difformità tra la relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, e il testo proposto dal Governo, nonché quello approvato dalla Camera dei deputati.

Infatti mentre la relazione ministeriale dice che i colonnelli non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro per un periodo non superiore a quattro anni, invece, sia nel testo ministeriale che nel testo approvato dalla Camera, questi quattro anni sono scomparsi.

Mi domando se non sia il caso di chiarire la portata della norma, pur sapendo che l'introduzione di un emendamento renderebbe necessario il ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Qui si vota la legge e non la relazione!

SELVAGGI, *relatore*. È comunque evidente che la formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge non è felice, perchè potrebbe indurre ad erronee interpretazioni. Infatti, con l'espressione contenuta alla fine dell'articolo 2, vale a dire con le parole « e successive modifiche », ci si dovrebbe riferire — a mio parere — alla legge del 1940, relativa alla Guardia di finanza.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo far presente alla Commissione, preliminarmente, in relazione all'accenno fatto dal relatore ad eventuali proposte di emendamento, che l'8 gennaio scorso è scaduto il termine per il trattenimento in servizio dei militari considerati nell'articolo 11.

Oggi, quindi, siamo in una situazione di *vacatio legis*, non li possiamo trattenere, nè li

possiamo liquidare. Di qui l'opportunità di non modificare il disegno di legge onde evitare un nuovo esame da parte dell'altro ramo del Parlamento. Debbo inoltre far presente che alla Camera tutti i Gruppi politici sono stati d'accordo nell'approvare il disegno di legge in esame.

Sono d'accordo con l'onorevole Selvaggi che la formulazione dell'articolo 2 non è felice; però debbo fargli presente che l'interpretazione costante della norma è sempre stata nel senso che con l'espressione « e successive modifiche » ci si deve riferire soltanto alla legge del 1934, relativa all'Esercito, e non alla legge speciale per la Guardia di finanza del 1940, che è quella che noi oggi vogliamo modificare.

Ora il problema è questo: il relatore, per una preoccupazione di carattere formale, vorrebbe rimandare alla Camera il disegno di legge, cosa che allungherebbe l'iter legislativo di qualche mese, lasciando gli interessati in ansiosa attesa. Si tratta di ben 310 persone che attendono l'approvazione di questo disegno di legge. Come ho detto prima, dal 9 gennaio scorso siamo in una fase di *vacatio legis*, per cui non siamo in grado nè di trattenere, nè di liquidare questi militari.

Questo era mio dovere prospettare alla Commissione, che risolverà, comunque, il problema come crederà più opportuno.

RODA. Se ci fosse stata una maggiore tempestività da parte del Governo nel presentare il disegno di legge, ora non ci troveremmo in questa situazione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, senatore Roda, si è preoccupato tempestivamente di adottare un trattamento più favorevole per coloro che non avevano ancora raggiunto il termine minimo di pensione, concedendo loro una liquidazione *una tantum*.

Il Parlamento ha approvato lo schema legislativo proposto dal Governo e la materia poteva considerarsi definitivamente regolata. In seguito, sempre da parte del Governo è intervenuta una iniziativa per migliorare ancora la posizione degli interessati. Ritengo pertanto che non sia il caso di fare delle polemiche sulla tempestività in questa materia!

RODA. Io non intendo entrare nel merito della questione; rilevo solo il fatto che la modifica è stata presentata esattamente il 24 dicembre dello scorso anno e quindi alla vigilia delle ferie, mentre noi siamo stati investiti dell'esame del disegno di legge soltanto in questo momento.

Io ho dato una scorsa rapida al disegno di legge, il quale si richiama ad una molteplicità di leggi: quella del 1934, quella del 1940, quella del 1951, ecc. ecc. Ora noi non possiamo decidere sotto l'assillo della cambiale che scade e quindi per il fatto che in caso contrario gli interessati rimarranno senza assegni. Io ritengo che la nostra preoccupazione di legislatori debba essere soprattutto quella di fare le leggi il meno imperfettamente possibile.

Prima di dire di sì ad un disegno di legge, io voglio essere in grado di dire di sì con cognizione di causa, mentre non lo sono in questo momento per questo disegno di legge.

SELVAGGI, *relatore*. La situazione è questa: c'è una legge del 1940 che modifica l'articolo 106 della legge 7 giugno 1934 nel senso che il tempo in cui i colonnelli possono stare fuori quadro è limitato a due anni. Dice il rappresentante del Governo: quando noi parliamo nell'articolo 2 di successive modifiche, intendiamo riferirci solo alle modifiche apportate alla legge del 1934, sul piano generale per l'Esercito, e non alla legge del 1940, relativa alla Guardia di finanza.

Ora, data questa situazione, siccome all'articolo 106 della legge del 1934 è stata apportata una modifica per cui il termine previsto in quattro anni è stato ridotto a due, bisognava essere maggiormente espliciti nella formulazione dell'articolo 2, tanto più che l'articolo 1, per i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli della Guardia di finanza parla di quattro anni.

DE LUCA LUCA. Sono dell'avviso di procedere senza meno alla approvazione di questo disegno di legge.

L'onorevole Sottosegretario Castelli ci ha infatti assicurato che ciò non costituisce fonte di preoccupazione mentre per il relatore è una cosa, invece, del tutto diversa.

Non capisco pertanto tali perplessità di fronte a queste piene assicurazioni. Da parte nostra, comunque, non vi è alcuna opposizione all'approvazione di questo disegno di legge, nella sua attuale formulazione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È fuori discussione che, fino a che non abbiamo approvato la legge, gli interessati non potranno essere pagati, o tutto al più potranno ricevere solo l'indennità *una tantum*; ma è evidente che, specie per taluni di loro, tale indennità si riduce ad una somma assai modesta. Questi militari, alcuni dei quali sono anche venuti a trovarmi per sollecitare la discussione di questo disegno di legge, sono giustamente in uno stato di preoccupazione poichè hanno ragione di ripetersi: ce la daranno o non ce la daranno la pensione?

D'altra parte mi rendo conto degli scrupoli del senatore Selvaggi sull'articolo 2 che, ripeto, è sostanzialmente esatto; però dichiaro ancora una volta che quando abbiamo proposto questa formula, volevamo intendere che i colonnelli non prescelti per l'avanzamento a generale, vengono posti in stato di fuori quadro per quattro anni e non per due, perchè con l'espressione « e successive modifiche » ci si deve riferire alla legge del 1934, la legge generale che riguarda l'Esercito, e non a quella del 1950, che riguarda la Guardia di finanza.

C'è da rilevare infine che questa non è una norma che si estende a molti cittadini, poichè si applicherà a un esiguo numero di persone.

DE LUCA ANGELO. Se è vero, come è vero, che ci sono 370 persone che aspettano, mi sembrerebbe doveroso procedere con sollecitudine all'approvazione del disegno di legge.

D'altra parte, anche se la formulazione dell'articolo 2 può lasciare dei dubbi di interpretazione, tuttavia lo spirito della legge è quello esposto dall'onorevole Sottosegretario.

Mi dichiaro pertanto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PIOLA. Si potrebbe approvare il disegno di legge così come è. Se sorgesse in sede di applicazione della legge qualche difficoltà, si potrà predisporre un disegno di legge interpretativo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono mantenuti in servizio permanente effettivo per quattro anni, ma non oltre il raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, e sono successivamente collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza iscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneità.

Gli ufficiali di cui al precedente comma non sono ripresi in esame per la formazione dei quadri di avanzamento successivi a quello cui si riferiscono le dichiarazioni di non prescelto.

SELVAGGI, *relatore*. Da parte degli ufficiali della Guardia di finanza è venuta la richiesta che anche i capitani, i maggiori, i tenenti colonnelli, siano posti fuori quadro, come viene, con l'articolo seguente, disposto per i colonnelli. Ed effettivamente i colonnelli, per i quali il limite verrebbe portato a quattro anni, mentre prima erano posti fuori organico, ora sono posti fuori quadro. C'è però una questione di bilancio che non permetterebbe di accogliere la richiesta cui ho accennato.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. I colonnelli sono posti fuori quadro per una ragione evidente: mentre per gli altri ufficiali chi non è prescelto all'avanzamento può essere mantenuto nello stesso servizio, un colonnello si trova in una posizione di prestigio menomata, per cui non può essere più mantenuto al comando della legione e viene posto fuori quadro per essere adibito a servizi amministrativi.

D'altra parte il giudizio per l'avanzamento a generale deve essere veramente severo. Cosa è infatti capitato in questi anni? che la Commissione di avanzamento, nell'alternativa se promuovere o meno un colonnello che non ave-

va forse tutte le qualità per diventare generale, lo ha infine promosso, per cui ci siamo trovati davanti a qualche caso di troppa longanimità. È bene che questo lo sappiano i signori senatori. Ecco la ragione di questa disposizione di legge.

D'ora in avanti saremo più rigorosi per quel che concerne l'avanzamento, non promuoveremo i non idonei, ma li tratteremo in servizio, non più al comando della legione, a causa del loro prestigio menomato, ma incaricati, come ho detto prima, dell'espletamento di servizi amministrativi.

Analoga disposizione non si può adottare per i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli non prescelti, in quanto essi non sono nella stessa condizione del colonnello non prescelto. Inoltre un conto è tenere un piccolo numero di ufficiali fuori quadro, mentre è diversa cosa tenerne un numero maggiore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni, i colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro senza alcuna limitazione, a norma degli articoli 26 e 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche.

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. A nome del Governo dichiaro che la espressione « e successive modifiche », di cui all'articolo 2, si riferisce soltanto alle modifiche che riguardano la legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'Esercito, ma lo spirito della norma proposta è proprio quello di modificare radicalmente la legge 17 settembre 1940, nel senso di portare da due a quattro anni il periodo del collocamento fuori quadro per i colonnelli non prescelti per l'avanzamento a generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

I capitani ed i maggiori non prescelti per l'avanzamento e mantenuti in servizio permanente effettivo, a norma del precedente articolo 1, non sono computati nelle aliquote di ruolo previste per l'avanzamento a scelta speciale dall'articolo 61 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche.

(È approvato).

Art. 4.

È abrogato l'articolo 3 della legge 20 marzo 1940, n. 234.

I sottufficiali della Guardia di finanza che non possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento del Corpo, a norma dell'articolo 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915, per aver superato i limiti di età previsti dall'articolo 68 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, possono essere nominati sottotenenti nella riserva.

(È approvato).

Art. 5.

I marescialli maggiori della Guardia di finanza possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva del Corpo secondo le modalità di cui all'articolo 8, n. 4, della legge 4 agosto 1942, n. 915, anche se appartengano alla forza in congedo quali trattenuti o richiamati.

(È approvato).

Art. 6.

I sottufficiali della Guardia di finanza appartenenti al contingente del servizio sedentario possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento o della riserva, semprechè siano stati riconosciuti fisicamente idonei ai relativi servizi.

(È approvato).

Art. 7.

I capitani che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi inferiore e superiore della Scuola di guerra conseguono un vantaggio di carriera mediante lo spostamento nel ruolo, alla data di acquisizione del titolo, di un numero di posti pari ad un quindicesimo dell'organico del grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui il vantaggio viene concesso.

Qualora nell'effettuare lo spostamento di cui al precedente comma si debba entrare nel ruolo dei maggiori, i capitani sono promossi a scelta ordinaria, previa frequenza del relativo corso valutativo, ma non fruiscono nel ruolo anzidetto della differenza residua di posti che rimarrebbero da concedere.

(È approvato).

Art. 8.

Ai capitani della Guardia di finanza che compirono, con esito favorevole, i corsi della Scuola di guerra prima dell'8 settembre 1943, si applicano le norme di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899.

I predetti ufficiali vengono promossi con decorrenza dalla data in cui entrarono nel primo quinto dell'organico del grado, purchè essa non sia anteriore a quella in cui ultimarono il periodo di servizio applicativo presso i comandi di grandi unità di cui al regio decreto 2 ottobre 1942, n. 1453.

L'applicazione del presente articolo non dà luogo alla corresponsione degli assegni arretrati.

(È approvato).

Art. 9.

I capitani di complemento provenienti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo possono conseguire la promozione al grado superiore qualora abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso valutativo previsto dall'articolo 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore.

(È approvato).

Art. 10.

L'ufficiale della Guardia di finanza nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente di cui all'articolo 41 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, cessa dal servizio permanente medesimo anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora detto procedimento si concluda con una sentenza o un verdetto che importi la perdita del grado, la cessazione dell'ufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta ad ogni effetto per tale causa, ferma restando la decorrenza con la quale era stata disposta.

(È approvato).

Art. 11.

L'articolo 2 della legge 29 maggio 1954, n. 316, è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45 e collocati in congedo alla data di cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946) senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione, compete una indennità, per una volta tanto, pari ad una mensilità di stipendio o trenta giorni di paga base, integrati dall'importo mensile della indennità militare e della indennità militare speciale e dal dodicesimo della tredicesima mensilità, per ogni anno di servizio prestato dalla data dell'ultimo richiamo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la misura dello stipendio o della paga e degli altri assegni da considerare per la liquidazione dell'indennità è quella fruita dall'interessato all'atto del collocamento in congedo.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da collocare in congedo, ai sensi degli articoli 1 e 3, che non abbiano raggiunto il minimo utile ai fini della pensione, saranno congedati con il beneficio di una maggiorazione di anzianità fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Val Policella e Fumane di Val Policella delle norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793, relativa alla istituzione di una tassa sui marmi » (842).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: « Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella delle norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793, relativa alla istituzione di una tassa sui marmi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, *relatore*. Onorevoli colleghi, con legge 21 agosto 1950, n. 793, che ha sostituito l'articolo 1 del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 192, i comuni di Pietrasanta, Serravezza e Stazzena sono stati autorizzati a percepire un tributo speciale sulla produzione del marmo, che in quei territori si estrae da numerosissime cave (marmo bianco di Carrara). L'esistenza di tali cave aveva ridotto e ancor oggi va riducendo gradatamente i terreni coltivabili, ed il trasporto del pesante materiale scavato logora in modo eccezionale il complesso delle strade dei vari Comuni con relativo aggravio del loro bilancio per la necessaria eccezionale manutenzione. In questa situazione nel 1950 si ravvisò la opportunità di concedere ai Comuni sopra indicati l'imposizione di una tassa sulla produzione dei marmi, sia per creare un cespite di entrata necessario alla finanza locale, sia per alleviare il peso dei tributi sui terreni coltivabili, sempre più ridotti di estensione. L'applicazione della legge non ha creato, sul mercato dei marmi, inconvenienti di sorta ed ha giovato allo scopo che si prefiggeva.

Col disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi si chiede che le norme dettate per i ricordati Comuni siano estese ai comuni Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella, essendo identiche le condizioni dei terreni, disseminati di cave, e identiche le finalità. Al disegno di legge è allegata una tabella che fissa le misure massime del tributo; essa

è analoga a quella allegata alla citata legge 21 agosto 1950, e mantiene la tassazione in giusti limiti, tenuto conto delle varie forme dei marmi (blocchi grezzi o lavorati, lastre, rottami, polvere).

L'estensione, pertanto, ai comuni di Sant'Ambrogio e di Fumane della facoltà già in atto per i comuni di Pietrasanta, Serravezza e Stazzena non può non essere considerata favorevolmente dalla Commissione. Si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge in esame.

Lo scopo peraltro di accelerare la procedura per la regolamentazione da parte dei Comuni interessati delle modalità di accertamento della produzione soggetta alla tassa e l'esazione della medesima, si propone che il regolamento da emanarsi debba essere approvato solamente dalla Giunta provinciale amministrativa e non anche dal Ministero delle finanze, come invece era prescritto dalla legge 21 agosto 1950; e ciò in omaggio al criterio del decentramento amministrativo, già in atto in altri settori in seguito a delega legislativa.

Quanto agli emendamenti che proporrei al testo del disegno di legge in esame, il primo di essi verterebbe sull'articolo 1, dove al posto delle parole « si estendono » sostituirei le parole « sono estesi ». Si tratta, come si vede, di un emendamento puramente formale.

TRABUCCHI. Inoltre bisognerebbe modificare l'articolo anche dove dice « con effetto dal 1° gennaio 1955 », sostituendovi le parole « dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge ».

PIOLA, *relatore*. Proporrei inoltre un articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 1, del seguente tenore: « Il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 793, è sottoposto alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa ».

Quale è la ragione che mi ha spinto a proporre questo articolo aggiuntivo? Nella legge del 1950 la approvazione del Regolamento richiedeva l'intervento del Ministero; ora pare a me che in armonia al decentramento amministrativo che si sta operando, in base alla legge delega se non erro dell'11 marzo 1950, non sia il caso che un regolamento comunale di questo

genere, il cui ambito di applicazione è ristretto ai comuni indicati, risalga al Ministero e sia invece sufficiente che il Regolamento sia sottoposto alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa. La Giunta provinciale amministrativa è un organo, come tutti sanno, composto anche di rappresentanti governativi, poichè ne fa parte anche l'Intendente di finanza della provincia.

Detto questo, non mi rimane altro che raccomandare alla Commissione di dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge, pur rendendomi conto dell'obiezione che il Ministero delle finanze potrebbe fare, cioè che non sia utile nella nostra legislazione introdurre dei tributi di carattere speciale. Ma poichè vi è un precedente che riguarda altri Comuni, parlo cioè dei comuni di Pietrasanta, Serravezza e Stazzena, non vedo perchè, verificandosi le stesse condizioni per altri due Comuni, non si debbano applicare le stesse norme.

MINIO. La modifica proposta al disegno di legge Trabucchi, relativamente alla approvazione del regolamento, si estenderebbe anche ai Comuni previsti dalla legge del 1950?

PIOLA, *relatore*. Con questo emendamento non si può certo modificare la legge del 1950; resta a vedere se è migliore la formulazione proposta ora da me o quella antica. Debbo ricordare che la formulazione antica è stata accolta prima che il Parlamento approvasse la legge di delega.

MINIO. Questo disegno di legge mi pare che riguardi l'approvazione di un tributo speciale, motivo per cui mi sembra difficile poter estraniare il Ministero delle finanze relativamente ad un tributo come questo.

PRESIDENTE. Mi sembra che si verrebbe forse a creare, relativamente alla questione del Regolamento, un po' di antitesi tra il trattamento fatto a questi Comuni e quello fatto ai Comuni previsti dalla legge precedente.

MINIO. Che cosa può rendere a questi Comuni, senatore Trabucchi, un tributo di questo genere? Si tratta di un introito sensibile?

TRABUCCHI. Per il comune di Sant'Amrogio, che è quello più ricco di cave di marmo, questo tributo dovrebbe rendere, allo stato attuale, circa quattro milioni all'anno; per l'altro Comune renderà all'incirca un milione. Mentre infatti in questo ultimo Comune le cave sono lontanissime, il comune di Sant'Amrogio le ha invece dislocate nelle vicinanze del capoluogo.

È comunque un introito che basta appena a compensare i Comuni delle maggiori spese che essi incontrano per provvedere alla manutenzione delle strade, che subiscono un logorio enorme per i carichi spaventosi che vi transitano sopra. Dalle cave infatti, oltre che i blocchi di marmo, vengono trasportate anche grandi quantità di pietrame che serve per la fabbricazione delle mattonelle. Sostanzialmente, quindi, il gettito del tributo non è forse nemmeno sufficiente a provvedere alle maggiori spese che detti Comuni debbono sostenere per questo particolare traffico sulle strade comunali.

PIOLA, *relatore*. Questo concetto dell'intervento a favore dei bilanci comunali per speciali condizioni in cui i Comuni si trovano non è nuovo per la nostra legislazione. Per le stazioni termali infatti lo Stato, sia pure in una forma diversa da questa, perchè interviene il Demanio con il suo bilancio di esercizio, ha ritenuto che in particolari condizioni fosse necessario dare ai Comuni i mezzi per sopprimere a spese cui essi vanno incontro in funzione della loro particolare caratteristica. Le stazioni termali, infatti, hanno bisogno di tenere giardini e strade in condizioni particolarmente efficienti e accoglienti.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quella dei Comuni sede di stazioni termali è un'altra questione, poichè lo Stato è il proprietario delle fonti.

PIOLA, *relatore*. Quanto alla questione dell'approvazione del Regolamento ed alla osservazione che è stata fatta circa la particolarità del tributo e della necessità quindi dell'intervento del Ministero delle finanze, la Commissione farà in proposito quel che crede, nè io insisterò, se si prospetterà un indirizzo contrario al mio emendamento aggiuntivo. Credo

peraltro che, data la ristrettezza del tributo, basterebbe la Giunta provinciale amministrativa per l'approvazione del Regolamento.

Quanto alla obiezione, che si creerebbe una disparità di trattamento tra Comuni previsti in questo disegno di legge e Comuni previsti dalla legge del 1950, resta da vedere se è migliore il trattamento attuale.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Veramente ho delle notevoli perplessità relativamente a questo disegno di legge, nonostante l'autorevolezza del suo presentatore. Perplessità che peraltro cercherò di contenere su un piano di carattere generale sembrandomi senza dubbio fondata la preoccupazione espressa dal relatore al termine della sua relazione. E cioè adombrando qualche dubbio sulla opportunità di questo provvedimento, si è detto: ma dopo tutto c'è un precedente; poichè ci siamo incamminati su una certa strada continuiamo a batterla. In realtà tra la legge 21 agosto 1950 e l'attuale disegno di legge è intervenuta una non piccola cosa, vale a dire la legge del 1952 che ha soppresso, a seguito di un lungo dibattito nel campo della opinione pubblica oltre che in Parlamento e dopo una lunga elaborazione, il diritto sui generi di larga produzione locale.

MINIO. I prodotti industriali erano stati già esclusi precedentemente!

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il diritto sui generi di larga produzione locale era stato introdotto nel 1947 non senza una certa ragione, ma successivamente, in una economia normalizzata, non si giustificava più, diventando una imposta buttata giù in qualche modo, senza distinzione tra prodotti poveri e prodotti ricchi.

Nel 1952 si poteva capire che sui marmi ci si regolasse ancora con criteri particolari, date le esigenze locali. Ma, tenendo presente quel colpo che abbiamo dato nel 1952 a questo genere di tributi, questo disegno di legge si giustifica meno. Tanto più che, se scendo all'esame della tabella allegata al disegno di legge, vedo che non è esatto quel che è stato rilevato, cioè che la tabella sia analoga a quella vigente per i comuni di Pietrasanta, Serravezza e Stazzena, perchè, per esempio, a Pietra-

santa le polveri di marmo pagano 24 lire a tonnellata, mentre a Sant'Ambrogio ne pagherebbero ottanta. E vediamo ancora che per le scaglie mentre si pagano quaranta lire a Pietrasanta, sempre per tonnellata, si pagherebbero venti lire a Sant'Ambrogio. È evidente, quindi, che c'è una difformità anche se, naturalmente, avrà le sue giustificazioni.

PIOLA, *relatore*. È in rapporto al colore!

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Certamente, ma resta pur sempre il fatto che sussiste una difformità.

Ora il problema di una particolare contribuzione per quei Comuni che si trovano in determinate situazioni, è indubbiamente un problema importante, che deve essere risolto sul piano generale, non con soluzioni parziali in quanto evidentemente si creerebbero dei precedenti, e di conseguenza ci metteremmo inevitabilmente sulla strada di una legislazione frammentaria, che, ripeto, è pericolosa. Questo, tanto più che nel caso in esame i comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e di Fumane di Valpolicella hanno il proprio bilancio in pareggio, con supercontribuzioni del 300 per cento che non sono le più alte rispetto alla situazione in materia di molti Comuni in Italia.

TRABUCCHI. Il fatto è che questi Comuni non sono in grado di mantenere bene le strade. Essi sarebbero costretti a trascurarne la manutenzione, finchè per quelle strade non si riuscirà più a transitare.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quanto agli emendamenti proposti dal relatore, senz'altro vedo la opportunità di ripetere la disposizione che già vige per il comune di Pietrasanta e per gli altri, cioè quella norma che regola le modalità di accertamento, ma credo che come collocazione debba andare come articolo 3. Ma sarei contrario ad escludere il Ministero delle finanze dall'esame del Regolamento, prima di tutto perchè la legge sul decentramento amministrativo concede molte cose agli enti locali, ma non concede ancora la potestà regolamentare; e poi perchè anche questa collaborazione del Ministero delle finanze, attraverso la Direzione generale della finanza locale, non ha dato luogo finora ad alcun inconveniente nei riguardi dei comuni di Pic-

trasanta, di Serravezza e di Stazzena e non vedo quale inconveniente o remora potrebbe verificarsi nei confronti dei comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e di Fumane di Valpolicella.

Veda la Commissione che cosa vuol fare, se sia il caso di rimanere o meno nei limiti del disegno di legge proposto dal senatore Trabucchi. Certo non vorrei che con questo sistema noi instaurassimo un precedente che, ripeto, potrebbe essere pericoloso, tanto più che ormai è alle porte, io spero, la presentazione al Parlamento di un disegno di legge organico sulla revisione, se non sulla riforma, della finanza locale. In quella sede si potrebbero trovare adeguate sistemazioni per quel che riguarda i casi marginali di questo genere.

Comunque, per la prima volta in sei o sette anni, mi rimetto al parere del Senato.

PIOLA, *relatore*. Per quel che riguarda il mio emendamento relativo alle modalità di approvazione del Regolamento, non vi insisto e dichiaro di ritirarlo.

RODA. Desidero fare brevi considerazioni di carattere generale, senza entrare nel merito del disegno di legge.

Io penso che fino a prova contraria i servizi pubblici debbano essere assolti con imposte e non con tasse. Ed allora se la manutenzione delle strade risulta proprio un obbligo sia da parte dei Comuni che da parte dello Stato, obbligo che compete loro in quanto si tratta di assolvere ad un servizio pubblico di carattere generale, è chiaro che il mantenimento di questo servizio va assolto con il prelievo di tributi applicati sulla generalità dei contribuenti e non mediante il prelievo di una tassa specifica. Perchè ove si generalizzasse questo sistema, potremmo metterci su un piano inclinato pericolosissimo, perchè si potrebbe passare dalle strade di questi piccoli Comuni a quelle dei grandi centri e si potrebbe estendere questo concetto ad altri servizi, per cui si snaturerebbe anche il carattere che attribuiamo oggi alla imposta, per passare a tassare ogni servizio reso dallo Stato o dagli enti periferici, vuoi provinciali, vuoi comunali, alla collettività attraverso la esazione di tasse singole. Per esempio, noi potremmo (scusatemi il paradosso) configurare una questione

di questo genere: il centro della grande città è illuminato meglio che alla periferia. Ecco che il Comune dovrebbe tassare di più coloro che abitano nel centro perchè godono di una illuminazione più estesa di altre zone periferiche.

Per me, in sostanza, qui è una questione di principio che va affrontata e che dovrebbe essere considerata. Io penso che piuttosto farebbero molto bene questi Comuni ad avvalersi dei metodi normali di imposizione; se ne avvalgano a carico soprattutto di quelle determinate imprese che, per il fatto di un maggior lavoro, potranno contare su un maggiore reddito.

Quando mi si dice che il traffico di queste cave è aumentato, che il traffico di queste imprese è aumentato da qualche anno a questa parte e che quindi, aumentando il traffico, il logorio della strada si è di conseguenza accresciuto, penso che in funzione dell'aumento del traffico, e quindi dei prodotti, che si verifica in queste imprese, vi sarà anche un aumento del reddito e del relativo gettito fiscale. Penso pertanto che un maggiore accertamento sul reddito di queste imprese potrebbe essere sufficiente a ristabilire l'equilibrio e non sia necessario giungere a speciali forme nuove di tassazione.

TRABUCCHI. Essendo il proponente del disegno di legge avevo l'intenzione di non prendere la parola, per non influire sulla Commissione; ma desidero, a questo punto, far presente quella che è la situazione attuale. Questi due Comuni potrebbero provvedere abbastanza bene, mediante la supercontribuzione, alle esigenze normali; essendo però i loro territori disseminati di cave, essi si trovano nella situazione di dover provvedere ad un servizio stradale inerente appunto a tale particolarissimo stato di fatto. Non possono neppure caricare tale maggiorazione di spese sui proprietari di terreni, per due motivi: perchè i terreni vanno sempre più diminuendo di valore in quanto, di mano in mano che si apre una cava, cessa il reddito dominicale del terreno relativo, e secondariamente perchè non è neppure giusto che si carichi sull'attività agricola ciò che è conseguenza di una specifica attività industriale. Non è neppure possibile per quei Comuni caricare tale onere sull'imposta di fa-

miglia perchè le imprese principali che lavorano nella zona hanno la loro sede altrove, per la maggior parte nei Comuni delle Alpi Apuane; e, avendo bisogno del marmo rosso o giallo, hanno la loro filiazione in Sant'Ambrogio o Fumane di Valpolicella. Questi Comuni non potrebbero percepire che il reddito derivante dalla ripartizione dell'I.C.A.P.; in quota limitata, specialmente in relazione alla grande portata di queste Società.

I Comuni di cui ci occupiamo, pertanto, non hanno la possibilità di rivalersi sulla popolazione locale, nè sull'agricoltura, nè sull'imposta di famiglia; ed allora, lasciano che le cose vadano avanti per loro conto; non potendo più questi Comuni provvedere alla manutenzione delle strade, ad un certo momento per quelle strade non si passerà più.

Il tributo che si propone di imporre non è un tributo di specie, ma corrisponde ad una particolarità specifica di questi Comuni, nei quali il logorio delle strade è eccezionale per l'enorme peso dei carichi che vi passano e per la frequenza di questi carichi, che molte volte non sono neppure trasportati da autocarri, ma da carri di tutti i generi, appunto in relazione alla quantità ed alla dispersione delle cave nella zona.

Io mi permetterei dunque di insistere per l'accoglimento del disegno di legge.

MINIO. Faccio mie le osservazioni svolte dal senatore Trabucchi in risposta al collega Roda, e, non volendo far perdere troppo tempo alla Commissione, mi limito ad aggiungere che noi daremo voto favorevole al disegno di legge.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io mi rendo conto del fatto che, in questa situazione, la Commissione approverà il disegno di legge. Vorrei però sottolineare, che le osservazioni del senatore Roda sul piano generale, hanno indubbiamente un peso. Vorrei ricordare anche che, in sede di elaborazione della legge del 1952 sulla finanza locale, si è ritenuto opportuno limitare la disposizione alla quale ci riferiamo ai Comuni della zona Apuana, in quanto si pensava che, dopo un certo periodo di esperimento di questa legge, in una revisione generale della materia, anche questo diritto speciale avrebbe trovato la sua sistemazione trasformandosi in altri istituti.

Tale impostazione si potrebbe concretare in un ordine del giorno col quale si invita il Governo, in sede di elaborazione del progetto di riforma per la finanza locale, a dare adeguata sistemazione, in conformità ai principi generali, anche al problema sollevato da questo disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi.

TRABUCCHI. Sono perfettamente d'accordo.

RODA. Accetto senz'altro le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo per quanto riguarda la formulazione di questo ordine del giorno, tendente appunto a contenere il caso di questi due Comuni entro il puro e semplice limite delle eccezioni, che non si debbono trasformare in regola.

PIOLA, *relatore*. Questo ordine del giorno, che espone concetti di carattere generale, deve essere in funzione dell'esistenza di una legge di carattere generale, perchè, se il rimaneggiamento generale della materia non tenesse conto delle condizioni dei comuni di Sant'Ambrogio e Fumane di Valpolicella, non vedo come tale riforma generale potrebbe influire su queste, che sono condizioni particolarissime della zona della quale ci occupiamo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le leggi sono approvate dal Parlamento, ed in quella occasione il Parlamento dovrà occuparsi anche di questo problema.

Ad ogni modo, a mio parere non si tratta di una questione riguardante esclusivamente questi Comuni: simili problemi si possono porre non solo per i marmi, ma anche per altri generi, e pertanto io propongo che venga esaminata la questione di fondo, al fine di trovare una adeguata soluzione; altrimenti noi veniamo a fare una legislazione frammentaria come il vestito di Arlecchino!

PIOLA, *relatore*. Se l'ordine del giorno è formulato nel senso di invitare il Governo a tener presenti le particolari condizioni di questi Comuni, siamo d'accordo; ma non mi sembra sia il caso di accettare una preclusione fino a quando non vi sarà l'aggiornamento

della materia, perchè non vorrei che l'attesa di questa riforma generale della finanza locale rovinasse eccessivamente i Comuni ai quali ci riferiamo.

DE LUCA LUCA. Sono d'accordo con il senatore Piola: noi ci stiamo preoccupando eccessivamente delle conseguenze che potrebbe determinare in futuro l'approvazione del disegno di legge che stiamo discutendo.

In sostanza, quando ci troviamo di fronte ad una situazione comunale per cui il Comune interessato, ricavando da una determinata azienda industriale un'entrata, può pareggiare il proprio bilancio o migliorarlo, non comprendo perchè ci dobbiamo preoccupare tanto. Ora, approvare un ordine del giorno nel senso di precludere questa possibilità in attesa della riforma generale, mi sembra che non sia una cosa opportuna e conveniente.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La mia preoccupazione è appunto quella di risolvere questi problemi particolari cercando di farli rientrare nel piano generale, e non attraverso la reintroduzione di soppiatto del diritto sui generi di larga produzione.

PIOLA, *relatore*. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, cioè che l'ordine del giorno che il Governo si propone di accettare deve essere formulato nel senso che la Commissione non ritiene opportuno, in linea di massima, applicare quei diritti sui generi di larga produzione che sono stati genericamente aboliti nella legge n. 703.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Le norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793, si estendono, con effetto dal 1° gennaio 1955 ai comuni di Sant'Ambrogio e Fumane di Valpolicella (Verona).

A questo articolo il relatore propone di sostituire le parole: « si estendono » con le altre: « sono estese ». Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Trabucchi propone di sostituire alle parole: « dal 1° gennaio 1955 » le altre: « dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge ». Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 con gli emendamenti testè approvati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il diritto sui marmi grezzi e lavorati asportati dal territorio comunale, non può essere applicato in misura superiore a quello risultante dalla tabella allegata.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella:

TABELLA ALLEGATA A

1) marmi e blocchi grezzi di rosso comune	L.	100	per tonnellata
2) marmi e blocchi grezzi di altro colore	»	170	» »
3) marmi lavorati in genere	»	150	» »
4) marmi segati in lastre	»	140	» »
5) granulati e pietrischi vagliati	»	100	» »
6) polvere di marmo	»	80	» »
7) rottami di lastre segate	»	70	» »
8) scaglie, pietrame e rottame di marmo	»	20	» »

(È approvata).

PIOLA, *relatore*. Propongo il seguente ordine del giorno:

« La 5^a Commissione permanente del Senato, mentre approva il disegno di legge: " Estensione ai comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Fumane di Valpolicella, delle norme di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 793, relativa all'istituzione di una tassa sui marmi " (842), invita il Governo a considerare e risolvere in sede di riforma generale della finanza locale la particolare situazione di quei Comuni che si vengono a trovare in condizioni analoghe a quelle dei Comuni nella legge stessa considerati, ad evitare un contrasto con l'abolizione dei diritti speciali sui generi di larga produzione locale sanzionato nella legge 2 luglio 1952, n. 703 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli e Santi: « Agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio con sede in Roma (E.N.A.S.A.R.CO) » (821) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli e Santi: « Agevolazioni fiscali all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio con sede in Roma (E.N.A.S.A.R.CO.) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.CO.) gode di tutti i benefici ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto della previdenza sociale.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. L'E.N.A.S.A.R.CO. è un Ente di assistenza agenti e rappresentanti di commercio avente fine di istruzione professionale e di assistenza sociale, ed è stato costituito con regio decreto 6 giugno 1939. (L'articolo 2 precisa le finalità dell'Ente). È un Ente di diritto pubblico a carattere nazionale, avente un Consiglio di amministrazione nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed un Collegio sindacale nominato nello stesso modo.

Il decreto presidenziale del 22 giugno 1949 provvede ad adeguarne lo Statuto ai principi della Costituzione italiana.

Come situazione di fatto esso conta un numero di iscritti pari a 31.652, e nell'ultimo biennio i contributi previdenziali riscossi sono ammontati a 1.710.000.000 di lire. I contributi vengono pagati sia dalle ditte industriali sia dagli agenti e rappresentanti in relazione alle provvigioni liquidate. Ogni agente ha un suo conto individuale cui viene accreditato il riparto delle eccedenze nette di ogni esercizio.

Al 31 dicembre 1952 la massa dei conti individuali raggiungeva la cifra di 1.382.475.444. Questo Ente col presente disegno di legge, che è stato approvato dalla Camera dei deputati, chiede di poter godere di tutti i benefici ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto della previdenza sociale. E questo chiede in base alla natura ed alle finalità dell'Ente stesso e per il fatto che altri Enti aventi le stesse finalità godono di tali esenzioni e di tali benefici.

Ad esempio: l'I.N.A.M., la Cassa nazionale malattie addetti al commercio, la Federazione e le Casse mutue malattie per i lavoratori dell'industria, l'Istituto nazionale assistenza lavoratori del credito, l'Ente nazionale assistenza alla gente di mare, quello per i venditori ambulanti e giornalieri, la Cassa integrazione operai dell'industria, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale, le Casse di previdenza per il personale dei pubblici trasporti, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per lavoratori dello spettacolo, l'Istituto assistenza e previdenza dirigenti aziende industriali, la Federazione casse mutue di malattia dei lavoratori agricoli.

Personalmente sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, anche se, allo stato attuale delle cose, è stata più volte an-

nunciata la revisione delle esenzioni fiscali e dei particolari privilegi che godono determinati enti: io sono del parere che o si arriva subito a questa revisione, oppure ammettere che vi sia un ente escluso da tali benefici non è cosa giustificabile, ed in tale senso raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

RODA. Indipendentemente dal principio di estendere o meno le aree di esenzioni fiscali che è un principio sul quale abbiamo discusso molte volte in questa Commissione e che verrà poi trattato in sede opportuna, è chiaro che, dal momento che ci sono altri enti della portata giuridica dell'E.N.A.S.A.R.CO. che godono di questi benefici fiscali che la legge concede, non è giusto fare un trattamento diverso proprio all'E.N.A.S.A.R.CO, il quale, come ha detto il relatore, per la molteplicità degli interessi in gioco, per l'entità dei suoi introiti, che si aggirano sul miliardo e 700 milioni all'anno, per il numero dei suoi iscritti superiore a 31 mila, per l'imponenza di tale istituzione, non deve certamente soffrire delle limitazioni in confronto ad altre istituzioni analoghe ed aventi i medesimi obiettivi.

Evidentemente i privilegi fiscali di cui si tratta saranno oggetto di uno studio più ampio quando verrà in discussione la materia; ma, nel momento attuale, il nostro pensiero è questo, e pertanto il mio Partito esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

TRABUCCHI. A mio parere, è opportuno fare una distinzione fra istituzioni quali l'Istituto della previdenza sociale, l'I.N.A.M. e qualcun'altra, che sono di natura assolutamente parastatale, che cioè corrispondono a finalità un po' diverse da quelle statali, ma che, con il nuovo concetto dello Stato, si introducono nel complesso dell'attività statale, ed altre istituzioni di cui noi conosciamo l'utilità, ma che agiscono come istituti autonomi perchè riguardano soltanto una categoria di persone; in questo caso una categoria di persone esercenti ciascuna un'attività autonoma.

Mi sembra quindi che non sia opportuno operare una estensione *sic et simpliciter* a questi Istituti di tutte le norme adottate per la Pre-

videnza sociale, perchè siamo in questo caso di fronte ad Istituti con un grado di pubblicità minore. Se l'E.N.A.S.A.R.CO. deve compiere qualche particolare atto per il quale gli possa essere utile, soprattutto in un primo momento, per la propria sistemazione, di non essere gravato da imposte in quanto tali imposte finirebbero col pesare proprio sulla massa degli iscritti — tutti sanno infatti che l'E.N.A.S.A.R.CO. è passato attraverso un periodo, direi, di sonnolenza e di addormentamento e deve riprendere la sua attività — si potrebbe giustificare una norma particolare di questo genere. In via generale però ritengo che noi dobbiamo essere contrari all'estensione di benefici tributari a favore di enti di qualsiasi genere che non rappresentino ufficialmente o una attività statale o una attività così strettamente legata allo Stato da poter essere equiparata allo Stato.

DE LUCA LUCA. A proposito delle osservazioni svolte dal collega Trabucchi, io mi permetto di fare alcune considerazioni che sono un po' in contrasto con quanto è stato detto dal nostro collega.

Anzitutto, l'E.N.A.S.A.R.CO è un ente di assistenza che riflette una massa di 31 mila cittadini che sono lavoratori, nella maggior parte piazzisti e rappresentanti di commercio, e pertanto tale Istituto, sebbene non abbia un carattere parastatale, si prefigge le stesse finalità degli Istituti parastatali.

Ora, è vero che vi è differenza fra gli Istituti parastatali e l'E.N.A.S.A.R.CO., ma è anche vero che questi Istituti parastatali, oltre ad avere queste agevolazioni, hanno miliardi di lire di contribuzioni da parte dello Stato, come la Cassa malattie, l'I.N.A.M., ecc. L'E.N.A.S.A.R.CO. invece non ha mai avuto aiuti del genere, nè aspira ad averne.

Mi sembra dunque evidente che, nel caso attuale, se domani ci dovesse essere una disposizione di carattere generale riguardante tutti gli Istituti assistenziali e previdenziali, anche l'E.N.A.S.A.R.CO subirà le nuove norme disposte dalla legge generale; ma allo stato delle cose, poichè queste agevolazioni sono applicate agli Istituti parastatali, che hanno già forti aiuti da parte dello Stato, non c'è dubbio che

si debbano estendere anche all'Ente di cui ci occupiamo.

Dichiaro pertanto che noi siamo favorevoli alla approvazione del disegno di legge.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Faccio notare, per un chiarimento alla Commissione, che l'articolo unico fa riferimento a « tutti i benefici ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto della previdenza sociale ». Ora, è vero quello che ha detto il senatore Trabucchi per quanto riguarda gli altri enti simili, ma osservo che deve essere sempre fatto riferimento ai benefici goduti dalla Previdenza sociale.

PRESIDENTE. Abbiamo qui due osservazioni di carattere generale. La prima è questa: che mentre nella relazione si citano molti Enti ed Istituti che godrebbero di quei benefici, all'articolo unico viceversa è detto: « gode di tutti i benefici ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto della previdenza sociale ». Ora, io vorrei sapere anzitutto se gli Istituti elencati nella relazione hanno tutti il medesimo trattamento fiscale, perchè può darsi che qualcuno goda di un trattamento uguale a quello adottato per la Previdenza sociale, e qualcun altro sia sottoposto a disposizioni specifiche, che possono concedere altri determinati benefici tributari. Quindi l'accennare ad una grande quantità di Istituti importa la necessità di vedere se le norme relative a tali Istituti siano uguali o meno.

La seconda osservazione, e che mi sembra la più grave, è questa: nella relazione presentata dai proponenti è scritto che tali Enti di previdenza e di assistenza si preoccupano di avere l'esenzione dalle tasse di registro, le quali venivano ad incidere con una aliquota del 15 per cento, aliquota che tra l'altro oggi non è più quella.

Quando si dice che E.N.A.S.A.R.CO. « gode di tutti i benefici ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto della previdenza sociale », vorrei sapere se tali benefici riguardano solo la tassa di registro per eventuali acquisti, oppure anche altre esenzioni, nel qual caso mi parrebbe veramente eccessivo estendere tutti questi benefici ad un istituto di natura privata, senza contare che domani questo potrebbe costituire un precedente pericoloso, perchè, per

esempio, anche le cooperative chiederanno di godere delle stesse esenzioni quando dovranno fare degli acquisti ecc., compiendo esse una funzione sociale non meno importante.

Vorrei raccomandare, quindi, alla Commissione di non discostarsi dal principio che abbiamo tante volte invocato e di andar cauti nel concedere questi benefici perchè poco alla volta si viene ad allargare sempre più il già vasto campo delle esenzioni tributarie.

Pertanto vorrei chiedere all'onorevole relatore se ha avuto modo di esaminare le leggi che concedono queste esenzioni all'Istituto della previdenza sociale, per sapere se sono maggiori o diverse; nel caso che si trattasse della sola esenzione dalla tassa di registro, sarebbe altresì opportuno conoscere se è esatto che c'è un'incidenza che una volta era del 15 per cento e che oggi è ridotta al 6 per cento.

In conclusione, a mio avviso, il beneficio dell'esenzione deve essere limitato a quanto è chiesto nella relazione; e a questa esigenza non risponde la dizione troppo generica dell'articolo unico in esame.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. L'ultima legge per le mutue dei coltivatori diretti prevede gli stessi benefici per le esenzioni tributarie concessi all'Istituto della previdenza sociale, alle mutue provinciali, comunali, ecc.: questo ho avuto modo di controllarlo con esattezza.

Per quanto riguarda il preciso elenco delle esenzioni concesse all'Istituto della previdenza sociale, non si deve fare altro che andare a leggere la disposizione di legge a questo riguardo.

RODA. Le preoccupazioni espresse dall'onorevole Presidente le condivido sotto un aspetto pratico, ma non posso dividerle sotto un aspetto di carattere dottrinario. Non è questione qui della incidenza del 15 o del 6 per cento oppure di sapere l'esatta portata della legge riguardante le esenzioni per l'Istituto della previdenza sociale. Noi soprattutto ci dobbiamo preoccupare di una questione generale, ed io vorrei porre una domanda: se ad essa risponderemo affermativamente, a parer mio la legge dovrebbe essere approvata; se invece risponderemo negativamente, la legge dovrebbe essere respinta.

La domanda è questa: l'E.N.A.S.A.R.CO. risponde dal punto di vista sociale agli scopi che si prefigge oggi l'Istituto della previdenza sociale? In altri termini, se l'E.N.A.S.A.R.CO. si prefigge i medesimi scopi che si è prefissi l'Istituto della previdenza sociale, allora è chiaro che dobbiamo dare le medesime facilitazioni e concedere le medesime esenzioni, per il semplice fatto che non possiamo disporre una difformità di trattamento tra lavoratori che sono aggregati all'Istituto della previdenza sociale e lavoratori che sono invece iscritti, non per colpa loro, ad un Istituto che si chiama E.N.A.S.A.R.CO. ma che persegue le medesime finalità.

Concludendo, se le finalità dell'Istituto della previdenza sociale sono identiche a quelle che persegue questo altro Istituto, è evidente allora che dobbiamo cercare di non fare due pesi e due misure.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Onorevoli senatori, qui mi pare ci sia un problema di fondo che va considerato; e dico subito che arriverò ad una soluzione che non si discosta affatto da quelle che sono le finalità che si propongono i presentatori del disegno di legge in esame. Se continuiamo, però, a fare leggi e a ragionare in base ai precedenti, io penso che ad un determinato momento — permettetemi di dirlo — diventeremo degli archivisti che si limitano a catalogare le singole disposizioni e a richiamarle ogni qualvolta si ritenga necessario.

È un problema politico che si pone in questo momento, ed io mi permetto di rammentare agli onorevoli senatori che hanno avuto l'onore di partecipare alla precedente legislatura, che in occasione dell'approvazione del disegno di legge sulla perequazione tributaria proprio questa Commissione unanime si fece promotrice di un ordine del giorno con il quale sostanzialmente si invitava il Governo a rivedere tutte le esenzioni in corso e a ridurle allo strettamente indispensabile, non concedendo più nel frattempo — è questo il punto che si dimentica, purtroppo — ulteriori esenzioni. Naturalmente il discorso valeva soprattutto per il settore delle imposte dirette, settore particolarmente delicato in fatto di esenzioni.

Ora, mi si dice che attualmente l'E.N.A.S.A.R.CO. deve fare degli investimenti immobiliari per un valore di circa un miliardo e vorrebbe evitare i gravami sui trasferimenti immobiliari — cioè tassa di registro, tassa ipotecaria, ecc. — che all'incirca oggi si possono valutare attorno al 7 per cento, cioè 70 milioni. Ora noi possiamo ben valutare nella nostra discrezione politica se è giusto o non è giusto, se è opportuno o meno dare un aiuto di 70 milioni all'Ente di previdenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. Ma quando noi diamo una esenzione indiscriminata nel campo delle imposte dirette, onorevoli senatori, non si sa mai dove si va a finire, mentre nel caso particolare diamo una esenzione assolutamente inutile, perché vorrei pregare di citarmi un solo caso di un Ente di previdenza in Italia, grande o piccolo, che sia tassato per una sola lira in sede di ricchezza mobile, od altro. In sostanza, quindi, con una formula così generica, noi diamo qualcosa che all'E.N.A.S.A.R.CO. non giova assolutamente, e viceversa continuiamo a battere questa china pericolosa delle esenzioni, che sono discusse e criticate in teoria, mentre in pratica vengono sempre concesse.

È questo, e solo questo, il problema politico che pongo ora agli onorevoli senatori della Commissione.

Vogliamo una volta per sempre mettere un fermo sulla via inclinata delle esenzioni dalle imposte dirette, tanto più in un caso in cui, ripeto, una esenzione del genere non interessa affatto, oppure vogliamo continuare con il sistema della politica che io vorrei chiamare « dei precedenti »? Questa è la scelta.

Se vogliamo veramente fare in modo che l'E.N.A.S.A.R.CO. effettui i suoi investimenti immobiliari senza nessuna imposta, si potrebbe adottare una formula di questo genere: « Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti e i contratti necessari per l'attività dell'E.N.A.S.A.R.CO. sono soggetti alla sola imposta fissa di registro e ipotecaria ». Evidentemente noi diamo così qualcosa che è idoneo a venire incontro ai bisogni attuali di questo Ente e nello stesso tempo diciamo basta una buona volta al mal vezzo — non lo si può definire diversamente — delle

esenzioni tributarie, che contraddice in pratica le nostre affermazioni tanto solenni!

Anche in occasione della recente discussione generale — peraltro elevata ed interessante — sul progetto di legge per l'accertamento ho sentito ancora una volta molti senatori tuonare contro le esenzioni; ma io sorridevo quando sentivo queste affermazioni, e non per irriverenza al Senato, ma perchè ero sicuro che dieci o quindici giorni dopo in pratica si sarebbe verificato un nuovo tentativo di smentire affermazioni così gravi ed autorevoli.

Ripeto, con la formula che prima vi ho letto, non togliamo nulla all'E.N.A.S.A.R.CO., perchè sono convinto che esso, come tutti gli Enti di previdenza ed assistenza, non avrà mai una lira tassabile in ricchezza mobile. Diamo, dunque, solo l'esenzione dalle imposte sui trasferimenti, diamo questo concreto aiuto di 70 od 80 milioni, ed avremo finalmente riaffermato il fermo principio di una sana politica tributaria.

BRACCESI. Quanto ha proposto ora l'onorevole Sottosegretario non è che la ripetizione di quanto egli ha già avuto modo di proporre alla competente Commissione della Camera dei deputati, la quale peraltro all'unanimità ha bocciato questa stessa proposta. Ora, se noi rimandassimo indietro un progetto di legge di nuovo basato sulla stessa proposta, evidentemente la Commissione di finanze e tesoro dell'altro ramo del Parlamento non farebbe altro che confermare unanimemente il suo voto negativo già dato in precedenza, per cui l'E.N.A.S.A.R.CO. non verrebbe a godere nè l'uno nè l'altro beneficio.

RODA. Innanzi tutto sia ben chiaro che noi, con questo disegno di legge, non vogliamo in alcun modo ledere il principio della esenzione dai tributi. D'altra parte, dal momento che la Camera dei deputati ha approvato a grande maggioranza il disegno di legge nella formulazione che ci è stata trasmessa, mi sembra molto dubbio che essa possa tornare sulla sua decisione ed accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario, per cui assisteremo allo spettacolo, certamente non molto

edificante, di questa legge che passerà dal Senato alla Camera e viceversa più volte senza nulla concedere in proposito.

Per questa ragione, a nome del mio Gruppo dichiaro di votare contro l'emendamento proposto dal Governo e di approvare l'articolo unico del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PIOLA. Nel dichiararmi favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario, vorrei proporre di togliere la limitazione dei tre anni per la concessione di questo beneficio delle esenzioni tributarie.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il motivo per cui ho proposto la limitazione dei tre anni sta nel fatto che il Governo ritiene di dare questa esenzione soltanto per l'operazione finanziaria in corso da parte dell'E.N.A.S.A.R.CO., e non di stabilirla a tempo indeterminato.

Comunque, per venire incontro alla proposta del senatore Piola, sono disposto a portare il termine da tre a cinque anni.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il disegno di legge nella nuova formulazione proposta dall'onorevole Sottosegretario.

Tale formulazione potrebbe essere tuttavia meglio precisata nei seguenti termini:

« Per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti e i contratti dell'Ente nazionale di assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.CO.), soggetti a registrazione, saranno gravati della sola tassa fissa di registro ed ipotecaria ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.